



Protocollo aggiuntivo
fra l'Università degli Studi di Padova -
Dipartimento Territorio e sistemi agroforestali

e

Sir Sandford Fleming College
School of Environmental & Natural Resource Sciences
Anni Accademici 2017-2021

Sulla base dell'Accordo di collaborazione accademica (Memorandum d'intesa) firmato in data 11/05/2017, l'Università degli Studi di Padova (Italia) e il Sir Sandford Fleming College Lindsay (Canada), concordano di eseguire uno scambio reciproco di studenti.

Reciprocità

1. Per ciascuno degli anni accademici di validità del presente Protocollo aggiuntivo le Parti concordano lo scambio di un numero massimo di nr. 2 studenti provenienti da ciascuna delle due Istituzioni; la durata minima del soggiorno per ciascun ospite è stabilita in 2 mesi per studente e la durata massima del soggiorno per ciascun ospite è stabilita in nr. 12 mesi per studente.
2. L'Università inviante selezionerà i propri partecipanti allo scambio, che dovranno ricevere l'approvazione dell'Università ospitante; la durata e la data di inizio della visita saranno concordate fra le Parti. I partecipanti alle attività previste dal presente Accordo (Memorandum) saranno scelti sulla base del merito, senza discriminazioni.
3. I nominativi dei partecipanti, il piano di studio/attività accademica e la data di arrivo dovranno essere trasmessi all'Università ospitante per posta, e-mail o fax almeno due mesi prima della data di inizio della visita; l'Università ospitante dovrà comunicare la disponibilità a ricevere gli ospiti selezionati entro un mese dal ricevimento delle informazioni.
4. L'Università ospitante non sarà ritenuta responsabile delle conseguenze sfavorevoli derivanti dal ritardo nella comunicazione o da altri disguidi imputabili all'Università di origine.
5. Ciascuna istituzione cercherà di mantenere un equilibrio nelle attività di scambio nell'arco del periodo di quattro anni.
6. La reciprocità dello scambio sarà garantita tramite la combinazione delle attività previste dal presente accordo.

Obblighi degli studenti che partecipano al Programma di scambio per uno o due semestri

7. Gli studenti in mobilità avranno i privilegi e le condizioni di accesso a strutture e servizi del Campus riservate agli studenti regolarmente iscritti presso l'Università ospitante. Sono inoltre soggetti allo stesso regolamento accademico e disciplinare e agli stessi sistemi di valutazione del profitto.
8. Gli studenti in mobilità pagheranno le tasse d'iscrizione presso l'Università di provenienza. Gli studenti saranno esentati dal pagamento delle tasse universitarie presso l'Università ospitante.
9. Lo studente in mobilità è responsabile del pagamento di tutti i costi associati alla mobilità. Questi includono costi di viaggio, passaporto e spese d'immigrazione, assicurazione, costi per vitto ed alloggio e spese personali (inclusi periodi di vacanze e viaggi indipendenti).
10. I partecipanti dovranno provvedere ad una adeguata assicurazione sanitaria e fornire prova all'istituzione ospitante che la loro assicurazione coprirà i costi dell'assistenza sanitaria durante il periodo di mobilità.
11. Gli studenti accettati per un anno accademico intero, dovranno risultare in regola con gli studi al termine del primo semestre di scambio presso l'università ospitante, in conformità con gli obblighi accademici per gli studenti regolarmente iscritti nell'Università ospitante. Se gli obblighi non sono stati raggiunti, l'Università ospitante può invitare lo studente a ritornare presso l'Università di appartenenza.
12. Gli studenti selezionati sono responsabili della presentazione delle domande d'iscrizione entro le scadenze definite dalle istituzioni ospitanti, in modo da garantire tempo sufficiente per ottenere visto, alloggio ed effettuare la selezione e/o l'iscrizione a corsi e tirocini. Gli studenti del Sir Sandford Fleming College devono presentare la loro domanda all'Università degli Studi di Padova entro il 1 maggio per il primo semestre (inizio in Settembre). Gli studenti della Università degli Studi di Padova devono fare domanda al Sir Sandford Fleming College entro il 1 maggio per il primo semestre (inizio in Settembre). Domande di ammissione presentate oltre la scadenza saranno prese in considerazione dall'istituzione ospitante solo nel caso in cui sia possibile completare il programma richiesto ed ottenere il visto e l'alloggio nei tempi previsti.

Obblighi istituzionali

13. Le Università di provenienza provvedono alla selezione degli studenti con conoscenza accademica e linguistica appropriata al programma degli studi al quale saranno iscritti presso l'Università ospitante.
14. Ciascuna Università si riserva il diritto di richiedere ai partecipanti di compilare i documenti per l'ammissione richiesti da ciascuna istituzione.
15. Le Università dovranno di norma accettare gli studenti selezionati dall'università di provenienza; tuttavia, ciascuna istituzione si riserva il diritto di accettare o rifiutare i candidati sulla base dei normali criteri di selezione accademica. L'Università ospitante dovrà comunicare all'altra Università l'accettazione degli studenti o loro rifiuto entro le due settimane successive alla ricezione della domanda.
16. Il piano di studio proposto per ciascuno studente sarà approvato per iscritto, prima della partenza dello studente, dal responsabile accademico

dello scambio presso l'Università di appartenenza.

17 Ciascuna istituzione dovrà dare assistenza agli studenti *incoming* nella ricerca di un alloggio adeguato.

18 Ciascuna istituzione fornirà un programma di orientamento all'inizio del semestre e individuerà una persona alla quale gli studenti in mobilità potranno indirizzare domande relative a questioni culturali o problemi connessi a queste ultime.

19 L'Università ospitante dovrà fornire all'istituzione di appartenenza una certificazione degli esami sostenuti (*academic transcript*).

Validità e durata

Il presente Protocollo aggiuntivo, che dovrà essere coerente con le disposizioni dell'Accordo di collaborazione accademica (Memorandum d'intesa) al quale inerisce, entrerà in vigore alla data dell'ultima firma e avrà una durata di 4 anni a partire da tale data, salvo denuncia di una delle Parti; esso comunque non potrà valere oltre la data di scadenza dell'Accordo di collaborazione accademica (Memorandum d'intesa) al quale è aggiunto.

L'eventuale denuncia avrà effetto tre mesi dopo la data della notifica all'altra Parte. Tuttavia, le attività intraprese nel quadro del presente Protocollo non saranno pregiudicate dalla denuncia sopravvenuta e potranno essere regolarmente portate a compimento.

Il presente Protocollo aggiuntivo è redatto in due versioni, in lingua italiana e in lingua inglese, entrambe facenti fede. Ciascuna Parte è depositaria di un originale di ciascuna delle due versioni.

Luogo e data: 30.3.2017


Prof. Raffaele Cavalli
Direttore del Dipartimento di Territorio e
sistemi agroforestali


Dr. Linda Skilton
Dean, School of Environmental & Natural
Resource Sciences, Fleming College



**Accordo di collaborazione accademica (Memorandum d'intesa)
fra l'Università degli studi di Padova, Padova, Italia
e Sir Sandford Fleming College Lindsay, Ontario, Canada**

Introduzione

1. L'Università degli Studi di Padova, con sede in via VIII Febbraio 1848 n. 2, Padova, Italia, rappresentata dal suo Rettore Prof. Rosario Rizzuto, e il Sir Sandford Fleming College, con sede in 200 Albert Street South, Lindsay, Ontario, Canada, rappresentata dal suo Rettore Prof. Linda Skilton, convengono di sottoscrivere il presente Memorandum d'intesa (MOU) al fine di agevolare il sostegno degli obiettivi condivisi della didattica, dell'apprendimento e della formazione in entrambe le istituzioni.

2. L'Accordo (Memorandum) ha per oggetto la promozione e l'estensione delle attività e dei progetti didattici, professionali ed interculturali fra studenti e docenti delle istituzioni. La reciproca collaborazione accademica può realizzarsi mediante una o più delle seguenti attività:

- mobilità di studenti;
- mobilità personale tecnico amministrativo;
- attività didattiche di gruppi
- mobilità di docenti e ricercatori;
- progetti di ricerca in collaborazione/cooperazione;
- altre attività accademiche in cooperazione.

Qualora l'esecuzione di tali attività richieda l'intesa fra le Parti o l'impiego di risorse finanziarie, esse elaboreranno progetti specifici e piani di lavoro che saranno formalizzati in appositi Protocolli collegati al presente Accordo (Memorandum).

3. Si definisce "ospitante" l'istituzione in cui lo studente o il personale docente e tecnico amministrativo viene ospitato. Si definisce "istituzione di appartenenza" quella in cui gli studenti sono immatricolati o in cui è impiegato, a tempo pieno, il personale docente e tecnico amministrativo.

Condizioni e durata del MOU

4. Il presente MoU entrerà in vigore alla data dell'ultima firma e avrà una durata di quattro anni accademici: dal 2016-17 fino al 2019-20. Il MOU può essere rinnovato per periodi successivi tramite accordo scritto tra le istituzioni.

5. Ciascuna Parte può recedere dal presente MOU in qualunque momento (durante il periodo iniziale di 4 anni o durante il periodo di prolungamento) con regolare preavviso oppure per mutuo consenso. Il preavviso deve essere scritto ed avrà effetto sei mesi dopo la data della notifica all'altra Parte. In tali circostanze gli studenti che si trovano

già in mobilità presso l'istituzione ospitante potranno portare regolarmente a compimento i loro studi alle condizioni previste durante la fase di selezione.

Proprietà intellettuale

I diritti di proprietà intellettuale derivanti da lavori realizzati nel quadro del presente Accordo (Memorandum) appartengono ad entrambe le Parti. Di tale origine si farà menzione nei lavori pubblicati. Per le iniziative che possano produrre risultati aventi rilevanza economica, le Parti congiuntamente disporranno conformemente alle proprie regolamentazioni circa la proprietà dei risultati e la tutela della stessa.

Risoluzione delle controversie

Le Parti si adopereranno per dirimere le controversie relative all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo (Memorandum) mediante negoziato. Qualora non sia possibile la soluzione concordata di tali questioni, esse saranno sottoposte alla decisione inappellabile di una Commissione arbitrale ad hoc composta da tre membri. Ciascuna Parte designerà uno dei membri. I membri designati nomineranno di comune accordo il terzo componente con funzioni di presidente.

Indennità

Ciascuna Parte dovrà risarcire l'altra in caso di reclami, richieste, perdite, costi, obblighi e responsabilità che una Parte potrebbe subire o contrarre a causa della violazione, da parte dell'altra, di un accordo, patto, o garanzia contenute nel presente accordo.


Per l'Università di Padova è designato il Capo Servizio Relazioni Internazionali e per il Sir Sandford Fleming College è designato il Rettore, School of Environmental & Natural Resource Sciences al fine di coordinare lo sviluppo e l'implementazione di questo accordo.

Il presente Accordo viene redatto in due versioni, in lingua italiana e in lingua inglese, entrambe facenti fede. Ciascuna Parte è depositaria di un originale di ciascuna delle due versioni.

Luogo e data: 11/05/2017

Prof. Rosario Rizzuto

Rettore dell'Università degli Studi di Padova



Il Pro-Rettore Vicario

Giancarlo Dalla Fontana



Dr. Linda Skilton

Dean, School of Environmental & Natural
Resource Sciences, Fleming College